



# **COMUNE di ARDEA**

## **Città Metropolitana di Roma Capitale**

### **REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale)**

#### **INDICE:**

- Art.1 Finalità
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Istituzione e iscrizione nel Registro De.Co.
- Art.4 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art.5 Commissione comunale per la De.Co.
- Art.6 Controlli e sanzioni
- Art.7 Struttura organizzativa competente
- Art.8 Iniziative comunali e di coordinamento
- Art.9 Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- a) il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- b) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co.

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Ardea.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

3. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche agro-alimentari che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nella forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità.

b) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità e disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali

e) di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Ardea.

4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.

5. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare

6. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del comune di Ardea ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

7. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettature e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica-alimentare.

8. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale

9. Non sono ammissibili in alcun modo alla DE.CO. i prodotti e/o lavorazioni riconducibili al territorio extra-comunale.

10. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

11. La De.Co. è di esclusiva proprietà del Comune di Ardea e chiunque ne fa un uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguibile ai sensi di Legge.

### **Art. 3 – Istituzione e iscrizione nel Registro De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.
2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
  - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
  - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
  - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi

5. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.
6. I prodotti iscritti nel registro saranno anche riconoscibili da un logo identificativo.
7. Il Comune proprietario del marchio De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ne ritenga utile ed opportuno.
8. Il Comune concede l'utilizzo gratuito del logo a coloro siano iscritti al registro. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo nelle qualità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito istituzionale.

#### **Art. 4 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
3. Dovranno essere indicati:
  - a) il nome del prodotto, l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale),
  - b) la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
  - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti,
  - d) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti, la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
5. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti

## **Art. 5 – Commissione comunale per la De.Co.**

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta :
  - Sindaco o suo delegato
  - n.2 esperti agro-alimentari
  - n.1 esperto cultura locale
  - n.1 esperto gastronomico
  - n. 2 consiglieri : uno di maggioranza e uno di minoranza.
3. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.
4. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

## **Art. 6. – Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Ardea a termini di legge.
2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
  - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
  - c) la perdita dei requisiti richiesti;
  - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
  - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

#### **Art. 7 – Struttura organizzativa competente**

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è da riferirsi comunemente all' Area Attività Produttive, Commercio e Agricoltura

#### **Art. 8 – Iniziative comunali e di coordinamento**

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

#### **Art. 9 – Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

